
IL CIRCOLAW DEL DSG







Incontro 2: giovedì 14 gennaio 2021

LA DIMENSIONE MULTILIVELLO DEL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM

Miriana Lanotte (Dottoranda in Diritto dell'Unione europea)

Ore 17.00-18.30 via Microsoft Teams: link evento



Il *CIRCOLaw* nasce con l'intento di promuovere incontri periodici animati dalla comunità degli assegnisti e dei dottorandi del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna per la discussione – in un clima conviviale e informale – di casi, elementi di prassi e *papers*. La partecipazione è libera e aperta a tutti gli afferenti al DSG!

LA DIMENSIONE MULTILIVELLO DEL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM

Miriana Lanotte

La portata del principio del ne bis in idem – principio di civiltà giuridica presente a livello nazionale (art. 649 c.p.p.), ma anche nell'ordinamento dell'Unione europea (art. 50 CDFUE) e nella Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo (art. 4 Prot. 7 CEDU) – non può essere compresa se non attraverso l'analisi della giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di giustizia, che, nel tempo, hanno individuato i presupposti operativi del citato principio.

L'evoluzione della giurisprudenza sovranazionale ha modificato la natura della garanzia del *ne bis in idem*: da principio processuale, finalizzato a vietare la duplicazione dei procedimenti, questo assume un significato sostanziale, atto ad evitare la duplicazione della sanzione e ispirato a logiche di proporzione della stessa. Tale nuova accezione del principio deriva dalla necessità di attuare nel sistema nazionale gli obblighi di tutela imposti dall'Unione europea, volti a contrastare la criminalità che, sfruttando le potenzialità della libera circolazione, assume una dimensione transnazionale. Proprio in ragione dell'esigenza di garantire una tutela effettiva in alcuni specifici ambiti, si pensi al settore degli abusi di mercato e dei reati tributari, la Corte di Strasburgo, nella sentenza *A e B c. Norvegia*, e la Corte di Lussemburgo, nei casi *Menci, Garlsson, Di Puma* e *Zecca*, hanno delineato il nuovo volto del principio del *ne bis in idem*.

Uno degli interrogativi che permane, però, è se entrambe le Corti declinino nello stesso modo il divieto della doppia sanzione, ovverosia se i criteri – che il giudice nazionale dovrà utilizzare per comprendere se sia in presenza di una violazione del principio del ne bis idem – dettati dalla Corte EDU nella sentenza $A \ e \ B \ c.$ Norvegia siano coincidenti con quelli delineati dalla Corte di giustizia negli ultimi arresti giurisprudenziali. Se è vero che in un sistema multilivello i gradi di tutela dei diritti possono essere diversi, bisogna, invero, sottolineare che la compresenza di fonti e interpretazioni nazionali e sovranazionali dovrebbe essere sempre orientata verso la protezione maggiore di quegli stessi principi.